



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
I Sezione Civile – Procedure Concorsuali

nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

Letto il ricorso depositato da DARA SALVATORE (C.F. DRASVT66R12C352W), nato a Catanzaro il 12.10.1966 e attualmente residente in Catanzaro alla Via Formia n. 13, assistito dall'Avv. Giovanni Grotteria;

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del professionista nominato dall'Organismo di composizione della crisi (OCC C.O.A. Catanzaro), avv. Nicoletta Politelli, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori;

visto il provvedimento del 22.09.22, con il quale, previa riqualificazione e conversione del procedimento, è stata disposta l'integrazione della relazione particolareggiata dell'OCC;

vista l'integrazione depositata in data 06-07.10.22 e i documenti ivi allegati;

visto il decreto del 19.10.22 con il quale sono state date le disposizioni di cui all'art. 70 CCII;

visti i file eml depositati a comprova della trasmissione, a cura dell'OCC, della proposta e del piano ai creditori;

viste le osservazioni presentate dal solo creditore SOGET S.p.A., trasmesse nel termine assegnato all'OCC, con le quali il predetto creditore ha indicato un lieve errore di calcolo (credito falciato riconosciuto pari a € 61,68 anziché di € 97,49);

vista la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII e le modifiche proposte al piano nuovamente depositato in data 27.11.22, relativamente alla sola sostituzione degli importi

rateali da corrispondere alla SO.G.E.T. (somma riconosciuta € 97,49 pari al 24,38% di € 399,88, credito originario), quantificati in € 1,89 per 84 rate a decorrere dal 13° mese successivo all'omologa del piano (anziché € 0,73).

RILEVATO

1) In punto di ammissibilità della proposta

Sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 67-69 CCII:

- non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle previste dall'art. 65, comma 1 CCII; il debitore ha sempre svolto attività di lavoro dipendente presso una clinica;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sussiste la documentazione di cui all'art. 67, comma 2 CCII;
- secondo quanto attestato dall'OCC, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e non risultano atti in frode dei creditori, né comunque atti dispositivi o già oggetto di impugnazione da parte dei creditori.

1.2) In punto di sovraindebitamento e c.d. meritevolezza

Il debitore ha proposto, con l'ausilio dell'OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 169.760,40 (le singole voci sono indicate a pagina 8 della relazione dell'OCC).

Quasi l'intero debito è relativo a mutuo fondiario contratto originariamente per l'acquisto di un'abitazione in Catanzaro che tuttavia è già stata venduta coattivamente su iniziativa del creditore ipotecario nell'ambito della procedura esecutiva n. 241/2012 R.G. Es. Imm. Trib. CZ; Il resto dell'indebitamento deriva da n. 2 prestiti personali, di cui uno garantito da cessione del quinto, cui si somma un minore indebitamento nei confronti di ADER e di altri enti locali.

Il debitore è attualmente componente di famiglia composta da tre persone: oltre al predetto, ne sono componenti la madre ottantacinquenne, titolare di pensione minima di reversibilità (€ 600,00/mese circa), e il fratello, a sua volta invalido al 100% e titolare di pensione (rateo mensile pari a circa € 1.157,00/mese, impegnata per € 550,00 per il mantenimento dei propri figli e della moglie e per circa € 150,00 in un piano di rientro per importi indebitamente percepiti dall'INPS).

Il nucleo familiare è dunque attualmente percettore dei detti redditi, a cui si aggiunge il reddito da lavoro dipendente del debitore pari a uno stipendio mensile medio netto di circa € 1.360,00,

tenuto già conto della tredicesima mensilità.

I componenti del nucleo familiare sono comproprietari, ciascuno pro quota, dell'immobile di attuale residenza, ove il debitore è tornato ad abitare dopo la vendita all'asta sopra ricordata.

Come attestato anche dall'OCC, il sovraindebitamento del debitore, sicuramente presente raffrontando i debiti cumulati con i redditi attualmente disponibili (detratto quanto necessario alle esigenze quotidiane del debitore medesimo), è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti del cessionario del credito fondiario (credito ceduto nell'ambito di un programma di cartolarizzazione) e, in minor misura, nei confronti di società di credito al consumo.

Secondo la ricostruzione dell'OCC, peraltro non oggetto di contestazione da parte di alcun creditore, la sopravvenuta incapacità di adempiere le obbligazioni assunte dal debitore risale principalmente alla perdita del lavoro, per temporanea cessazione dell'attività del datore di lavoro dal 31.05.2008 all'11.09.2011, laddove il mutuo ipotecario fondiario era stato sottoscritto l'anno precedente (potendo confidare il debitore sul reddito al momento disponibile).

Alla perdita del lavoro, con conseguente necessità di attingere ai risparmi accumulati, si è poi aggiunta la separazione dalla coniuge, nonché successive problematiche di salute, che sarebbero insorte anche a seguito della procedura espropriativa subita e che hanno inciso anche sulla capacità lavorativa e quindi di produrre ulteriore reddito da parte del debitore.

A quanto sopra si sono aggiunte le problematiche che hanno interessato il nucleo familiare del debitore tali, secondo l'OCC, da aggravare la situazione economica complessiva dell'attuale nucleo familiare fino a determinare lo stato di sovraindebitamento non più recuperabile in capo al debitore.

Da qui anche i due prestiti personali e la cessione del quinto gravante sul debitore, sottoscritti al fine di mantenere la regolarità dell'adempimento delle precedenti obbligazioni assunte, unitamente a quelle necessarie alle ordinarie esigenze di vita, finché ciò si è rivelato possibile. Anche i tempi dell'indebitamento, evidenziati dall'OCC, appaiono coerenti con gli eventi infausti occorsi e con le capacità reddituali presenti al momento dell'assunzione delle obbligazioni.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore prima e dell'attuale piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale e concorsuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno

reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una situazione di crisi o di insolvenza.

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dal CCII) e la liberazione dai debiti residui. Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore non fallibile (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

Sussistono nel caso di specie sia la situazione di sovraindebitamento che il requisito della c.d. meritevolezza del debitore, il quale non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69, comma 2 del d.lgs. 14/2019, non risultando che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave o dolo determinato il sovraindebitamento medesimo, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

2) Fattibilità del piano

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente in busta paga il debitore riceve un netto mensile medio di € 1.360,00 circa (compresa la tredicesima mensilità), da cui dover ricavare le risorse necessarie alla sopravvivenza e alla copertura del piano.

Tenuto conto correttamente anche della risorse in capo agli altri componenti del nucleo familiare e delle spese quotidiane, il debitore ha proposto, quindi, di conservare per sé l'importo di € 870,00 mensile (in relazione al reddito necessario ad un nucleo di tre persone e al contributo dato dai propri familiari per ulteriori € 562,00) e di destinare quali uniche risorse del piano la parte residua del proprio stipendio, per € 490,00 mensili, da utilizzarsi per il pagamento rateale di tutti i debiti secondo le percentuali e la rateizzazione riportate nel piano definitivo depositato in data 27.11.2022.

Il piano prevede la falcidia uguale di tutti i crediti, tutti chirografari (il credito originariamente fondiario attualmente in capo alla GROGU SPV S.r.l. dopo la vendita del bene su cui gravava l'ipoteca è anch'esso chirografario), con riconoscimento a tutti i creditori di una quota pari al 24,38% del credito originario, oltre al pagamento integrale in prededuzione dei soli compensi dell'OCC (per € 5.612,00), avendo il difensore del debitore rinunciato ai propri onorari.

Una volta pagate le spese in prededuzione con le prime 12 rate, si prevede l'ammortamento dei residui debiti in ulteriori n. 84 rate mensili (per n. 8 anni complessivi circa di durata del piano e

un importo totale di € 41.351,75 a favore dei creditori, oltre all'importo a favore dell'O.C.C.). Il professionista incaricato ha concluso che la proposta di piano formulata dal debitore è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento prevalente, maturato nel vigore della L. 3/12, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare (o di loro conservazione), può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento);
- si è correttamente tenuto conto, al fine di stabilire la quota di reddito destinata ai creditori, anche delle risorse disponibili in capo ai familiari conviventi con l'attuale debitore;
- nella complessiva situazione anche familiare sopra descritta, il debitore prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni otto, i crediti futuri di natura retributiva derivanti dalla propria stabile attività lavorativa dipendente, da quantificarsi in media in € 1.360,00 netti mensili (compresa tredicesima), chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili e il contributo dei familiari, un importo pari a € 870,00 per ciascun mese, così mettendo a disposizione la somma effettiva di € 490,00 circa, impegno che appare per tutto quanto sopra perfettamente sostenibile;
- la durata del piano è altresì coerente con l'attesa di vita (anche lavorativa) del debitore.

3) Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

La proposta prevede il mantenimento in capo al debitore della quota posseduta della casa di attuale abitazione (quota di 1/6), nonché di una quota minima di un terreno (quota di 3/60).

Al riguardo può innanzitutto rilevarsi che:

- non sussistendo creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non occorre il giudizio di cui all'art. 67, comma 4 CCII;
- tutti i creditori chirografari vengono soddisfatti nella medesima percentuale e con la medesima falcidia;
- nessuno dei creditori ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 70, comma 3 CCII nel termine previsto (salva solo la minima correzione dell'errore di calcolo di cui sopra si è già dato conto richiesta da SOGET S.p.A. emendato nel piano definitivamente depositato).

In ogni caso, sulla base della relazione dell'OCC, come integrata su richiesta del giudice, e della documentazione allegata, in particolare la perizia di stima dei beni immobili in titolarità del debitore *pro quota*, appare evidente la convenienza della proposta *de quo* rispetto all'alternativa liquidatoria, tenendo conto del basso valore di mercato individuato per i due immobili in

titolarità del debitore solo *pro quota* (valutazione complessiva pari a € 9.813,33), pur sommando tale importo a quanto sarebbe a disposizione del complesso dei creditori chirografari del reddito del debitore sulla base delle regole generali in tema di pignorabilità dello stipendio. La durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione appare in definitiva un giusto contemperamento con le esigenze dei creditori.

P. Q. M.

il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 1-1/2022 così provvede:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da DARA SALVATORE (C.F. DRASVT66R12C352W), nato a Catanzaro il 12.10.1966 e ivi residente alla Via Formia n. 13, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come integrata e depositata in data 27.11.22;

2) dispone:

a) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;

b) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di prestazioni previdenziali dovranno essere versate all'OCC per l'attuazione del piano;

c) il divieto per il debitore di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

d) la delega all'avv. Nicoletta Politelli, professionista incaricato dall'OCC, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal debitore; onera la stessa della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) o all'ente erogatore di prestazioni previdenziali di effettuare il pagamento dei ratei mensili, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

e) l'attribuzione all'OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;

f) che il piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine comunicata a tutti i creditori;

h) che l'OCC relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del piano con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Nicoletta Politelli.

Catanzaro, li 05/12/2022

Il Giudice

dott. Luca Mercuri